

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**– SEDE DI NAPOLI – RICORSO ORDINARIO**

Per conto e nell'interesse di ROBERTA FUSCO, C.F. FSCRRT88S53B715H, nata a CAPUA il 13.11.1983 e residente in via A.Diaz n.14, Bellona (CE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, con studio in Lucca, Viale San Concordio 636, pec: [avv.parente@pec.it](mailto:avv.parente@pec.it). In ogni caso, si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. [avv.parente@pec.it](mailto:avv.parente@pec.it) oppure al numero di fax 0583/582397

**PROPONE RICORSO CONTRO**

Ufficio scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore generale p.t., via Ponte della Maddalena 55, Napoli, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale con sede in Via Armando Diaz 11, Napoli, pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

**NONCHÉ**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale con sede in Napoli, Via Armando Diaz 11, Napoli, pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

**NONCHÉ**

Commissione giudicatrice del concorso indetto per le classi AC24-*Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria* e AC25-*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria - spagnolo* (d'ora in avanti AC24 e AC25) istituita presso l'Ufficio Scolastico per la Campania ex art. 5 DDG 85/2018

**NONCHÉ**

Nei confronti di Ferrara Francesca Romina, (nata il 27.01.1981, Castellammare di Stabia - NA), residente in Vicolo Sant'Abbondio 18, Pompei (NA) quale controinteressata posizionata, per la Regione Campania, al n. 14 della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso AC24 e al n.12 della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso AC25;

## NONCHÉ

Nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nella graduatoria generale definitiva di merito approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania relativa alle classi di concorso AC24 e AC25

### **AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE E PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- A) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. A00DRCA U.0019376 del 28.08.2018 e della graduatoria definitiva allegata approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso AC24 e AC25;
- B) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA U.0019528 del 29.08.2018 con cui si provvede alle operazioni di nomina convocando sino al posto n.40 della graduatoria di cui sopra;
- C) del Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. N. AOODRCA U.0019672 del 30.08.3028 e della graduatoria definitiva rettificata allegata, approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso AC24 e AC25;
- D) del Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. N. AOODRCA U.0025939 del 24.10.2018 e della graduatoria definitiva rettificata allegata, approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola

secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso AC24 e AC25;

- E) Ancorché non conosciuti di ogni atto presupposto e/o consequenziale, della graduatoria generale, degli atti di valutazione dei titoli e dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice istituita presso l'USR Campania ex art.5 DDG 85/2018, per le classi di concorso AC24 e AC25;

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

### **FATTO**

- 1) La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG 85/2018 (**doc. 2**) per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso AC24 e AC25, individuando la Regione Campania quale ambito per cui concorrere (**doc. 3**).
- 2) Conformemente alle previsioni del bando la ricorrente dichiarava di essere abilitata all'insegnamento per la classe di concorso cui partecipava con titolo conseguito in Spagna e in attesa di riconoscimento professionale avendo presentato istanza di riconoscimento ex Direttiva 2005/36/CE in data 6.12.2017 (**docc. 3 e 4**) ed essendo in possesso di Titolo di *Master en formación de profesorado* (**doc. 5**) conseguito mediante procedura selettiva a carattere pubblico (**doc. 6**);
- 3) Con la medesima domanda, la ricorrente dichiarava - producendo la documentazione di rito - il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio: certificazione linguistica C2 di Spagnolo (**doc. 7**), Certificazione linguistica C1 di inglese (**doc. 8**), Master universitario di I livello "LIME NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA EUROPEA", di 60 cfu (**doc.9**); Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL (**doc. 10**); Servizio continuativo anno scolastico 2017/2018 dal 1.09.2017 al 14.03.2018 (**doc. 11**);
- 4) In data 28.08.2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie di merito per le classi di concorso AC24 e AC25 (**doc.12**), risultando la ricorrente, per entrambe le classi, al posto n. 79.

- 5) La ricorrente formulava istanza di revisione in autotutela al MIUR (**doc. 13**), ma senza veder pienamente soddisfatte le proprie doglianze.
- 6) In data 29.08.2018, l'Ufficio Scolastico Regionale provvedeva alla convocazione del personale incluso nelle graduatorie fino alla posizione n.40, senza convocare la ricorrente (**doc. 14**).
- 7) In data 30.08.2018, l'ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di parziale rettifica, pubblicava le graduatorie definitive di merito (**doc. 15**) per le classi di concorso AC24 e AC25, risultando la ricorrente, in entrambe le graduatorie, al posto n.72, con un totale di punti 54, di cui punti 40 per la prova orale e punti 14 per punteggio titoli;
- 8) In data 25.10.2018, l'ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di nuova rettifica, ripubblicava le graduatorie definitive di merito (**doc. 16**) per le classi di concorso AC24 e AC25, risultando la ricorrente, in entrambe le graduatorie, al posto n.68, con un totale di punti 64,5 di cui punti 40 per la prova orale e punti 24,5 per punteggio titoli;
- 9) Per gli effetti favorevoli che ne possono derivare, si sottolinea che le graduatorie relative ad altre classi di concorso non sono stata pubblicate entro il 30.08.2018 (**doc. 17**);
- 10) La ricorrente, attualmente, risulta destinataria di un incarico a tempo determinato presso scuola secondaria statale con sede nella regione Campania (**doc. 18**);

## **DIRITTO**

- 11) **Disparità di trattamento; sviamento della causa tipica, eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà intrinseca; apoditticità, violazione del principio di uguaglianza; violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; carenza assoluta di istruttoria; violazione del principio di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione della Tabella A dei titoli valutabili redatta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**

**allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017; Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso indetto con DDG 85/2018**

In via preliminare e risolutiva, va censurato l'operato dell'amministrazione laddove, a fronte di chiare e univoche indicazioni formulate nella tabella A DM 995/2017 (**doc. 19**) volta a definire il valore numerico del punteggio da attribuire a vari titoli dichiarati, disattendeva i parametri di valutazione predeterminati (e vincolanti) finendo per favorire altri candidati e per non riconoscere il punteggio che legittimamente spettava alla ricorrente. Anche se allo stato attuale non è dato comprendere il criterio di attribuzione del punteggio ovvero a quali titoli si riferisca il punteggio non assegnato, all'esito del deposito delle tabelle di attribuzione dei punteggi redatte dalla commissione giudicatrice risulterà chiaro ed inconfutabile l'errore compiuto dall'amministrazione concretatosi nel mancato riconoscimento del punteggio realmente meritato. D'altra parte, l'attività di valutazione dei titoli da parte della commissione non ha carattere discrezionale, ma è vincolata dalle disposizioni del DM 995/2017. Ne consegue che, in applicazione della tabella A (**doc. 19**), devono essere conferiti:

- a. Per il voto finale del titolo abilitante conseguito presso l'Universidad Cardenal Herrera (**doc. 5**), ai sensi del punto A.1.1 della Tabella, **punti 9**. La ricorrente ha un voto finale pari a 8,70 arrotondato a 9,0 ovvero 90 su base 100. **In base all'operazione di calcolo prevista dalla tabella, il punteggio da assegnare è  $[3 \times (\text{voto finale} - 75) : 5]$  che nel caso della ricorrente risulta essere  $[3 \times (90 - 75) : 5] = 9$ ;**
- b. Per il carattere selettivo del titolo abilitante (**doc. 6**), ai sensi del punto A.1.2, **punti 19**;
- c. Per la certificazione linguistica C2 Spagnolo (**doc. 7**), ai sensi del punto B.5.10, **punti 9**;
- d. Per la certificazione linguistica C1 di Inglese (**doc. 8**), ai sensi del punto B.5.10, **punti 6**;

- e. Per il Master Universitario di I livello “Lim e Nuove Tecnologie a Spupporto della Didattica Europea” (**doc. 9**), corrispondenti a 60 cfu, ai sensi del punto B.5.11, **punti 1.50**;
- f. Per il titolo di perfezionamento sulla metodologia CLIL-lingua inglese (**doc. 10**), ai sensi del punto B.5.8, **punti 6**;
- g. Per il servizio continuativo relativo all’anno scolastico 2017/2018 (**doc.11**), dal 01.09.2017 al 14.03.3018, ai sensi del punto D.1.1, **punti 2**.

Detto calcolo determina un punteggio per titoli di 52,50 punti in luogo dei soli 24,5 punti assegnati dalla commissione. All’esito della corretta applicazione delle modalità di calcolo dei titoli posseduti, la ricorrente deve conseguire **un punteggio complessivo di 92,50** e, pertanto va collocata in graduatoria nella **posizione n.14** per la classe di concorso AC24 e nella **posizione n.12** per la classe AC25.

Non essendo possibile ipotizzare l’esistenza di un criterio alternativo che determini l’assegnazione di soli 24,5 punti, deve eccepirsi anche una manifesta carenza di istruttoria. Inoltre, l’operato dell’amministrazione si concretizza in una chiara violazione del principio meritocratico, con un conseguente contrasto con i principi di efficienza, ragionevolezza ed imparzialità e non da ultimo nella violazione dell’art. 35, co.3, lett. b) d.lgs 165/2001, per l’assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a consentire alla ricorrente di valutare serenamente l’operato della pubblica amministrazione.

**12) Carenza assoluta di motivazione; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta; sviamento e disparità di trattamento; mancato bilanciamento dell’interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti; violazione del principio di proporzionalità; contraddittorietà; violazione del principio di affidamento**

L’assoluta assenza dei motivi posti a sostegno dei provvedimenti gravati (**doc. 12,14,15,16**), denotano uno sviamento teso probabilmente a evitare problemi di gestione in caso di riconoscimenti professionali tardivi relativi ai titoli esteri.

Eppure, “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [...]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

La motivazione per giurisprudenza pressoché costante deve essere puntuale e tale da permettere di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione dell’adozione del provvedimento. Nel caso in esame, tutto ciò non è ravvisabile atteso che dalla graduatoria rettificata in più occasioni, priva di premessa alcuna, deriva solo una costante incertezza giuridica e, soprattutto, non è dato comprendere le modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli dichiarati. In tal senso, non può considerarsi bilanciato l’interesse della ricorrente teso ad iniziare il percorso FIT a partire dall’anno scolastico 2018/2019 con quello dell’amministrazione che anche se astrattamente finalizzato alla scelta del miglior candidato, dalla lettura congiunta delle graduatorie e della convocazione, finisce col pregiudicare in maniera prevalente proprio gli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento professionale e salvaguardare una convocazione avvenuta sulla base di una graduatoria erroneamente compilata (si confrontino i **docc. 12, 14, 15, 16 e 17**).

**13)Erronea interpretazione dell’art.10 e dell’art. 17 DDG 85/2018; Violazione artt. III.1, VI.1 della Convenzione di Lisbona del 1997; Violazione art. 6 TFUE e CEDU; Violazione Art. 3 del Regolamento UE n.492/2011; Violazione art. 3 Dlgs 206/2007; Violazione artt. 3, 10 e 11 Cost.; Obbligo di correttezza e buona fede dell’amministrazione; Ingiustizia manifesta**

Benché allo stato attuale non sia possibile comprendere il criterio di valutazione dei titoli da parte della Commissione, la ricorrente - onde evitare qualsiasi eccezione di controparte – sottolinea che, come esposto in fatto, il proprio titolo abilitante è stato conseguito in Spagna, Stato parte ratificante della

Convenzione di Lisbona del 1997 sullo Spazio Europeo di Educazione Superiore, e Stato membro dell'Unione Europea.

Anche lo Stato italiano è parte ratificante della citata convenzione (Legge 11 luglio 2002, n.148) e Stato membro dell'Unione Europea. Da ciò ne discendono una serie di conseguenze giuridiche che determinano per l'amministrazione l'onere di un'interpretazione orientata delle disposizioni del bando ovvero la disapplicazione delle norme in contrasto con le disposizioni sovraordinate.

La Convenzione di Lisbona del 1997 introduce una specifica disciplina per la valutazione delle qualifiche di insegnamento superiore conseguite all'interno dello Spazio Europeo di educazione superiore, con la premessa che per "qualifica" si intende il complesso di conoscenze, abilità e competenze certificate. In primo luogo, l'art. III.1 vieta qualsiasi limitazione della valutazione delle qualifiche quando sia basata su una situazione o circostanza che non abbia "alcun rapporto con il valore della qualifica". Sussiste, in tal senso, un'inversione dell'onere della prova: non è il cittadino a dover dimostrare che il proprio titolo è equivalente a quello di altri soggetti, ma è l'amministrazione a dover realizzare una valutazione, intesa come un "Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche [...] di un individuo". Eppure, dalle graduatorie di concorso, non si evince alcun apprezzamento scritto circa i singoli titoli dichiarati e prodotti dalla ricorrente, né potrebbe trovare accoglimento un'eventuale difesa che condizioni detto apprezzamento alla sola data di riconoscimento professionale, poiché tale informazione non ha "alcun rapporto con il valore della qualifica" già posseduta, dichiarata e prodotta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In altri termini, proprio in virtù della Convenzione, non troverebbe spazio nessuna giustificazione postuma che non attenga al "valore della qualifica", con la conseguenza che qualsiasi omissione circa la valutazione del titolo abilitante della ricorrente rispetto ai titoli conseguiti presso centri italiani così come qualsiasi assegnazione di punteggio inferiore giustificata dalla sola data di riconoscimento (e non dal "valore della qualifica"), costituirebbe una manifesta



discriminazione e si concretizzerebbe nella violazione della citata convenzione (e della legge di ratifica).

Su un piano parallelo, nell'ambito dell'Unione europea, costante giurisprudenza comunitaria impone alla stessa amministrazione, anche in virtù del principio di supremazia del citato Diritto sovranazionale, un'interpretazione orientata ovvero la disapplicazione delle disposizioni nazionali che implicino una valutazione differenziata tra qualifiche nazionali e di altri Paesi comunitari ai fini dell'accesso al pubblico impiego (Sentenza Brouillard C-298/14; Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, punto 15; Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, punto 62, e Pešla, C-345/08, EU:C:2009:771, punto 36). D'altra parte, verrebbe leso il legittimo affidamento derivante dalla volontà di seguire attività formative che proprio l'amministrazione resistente promuoveva, ma che in sede di concorso avrebbe deciso di non valutare, ponendo in essere una pratica di restrizione della libertà di circolazione della ricorrente. Difatti, se nell'ambito della procedura concorsuale possono trovare accoglimento norme che prevedono un trattamento differenziato legittimo tra cittadini che conseguono titoli all'estero e cittadini che conseguono titoli in Italia, tale differenziazione non può coinvolgere i Paesi con i quali lo Stato italiano ha stipulato una Convenzione ratificata o un Trattato sovranazionale impegnandosi a riconoscere un'equivalenza *ex ante* tra i titoli ovvero impegnandosi a realizzarne la valutazione basata sul "valore della qualifica", in quanto si convertirebbe in una discriminazione ovvero in una limitazione della libertà di circolazione. E' in tale ottica che va letta anche la clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 del Bando che "per quanto non espressamente previsto" richiama l'applicazione delle altre disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, ivi incluse le disposizioni di cui la ricorrente reclama la corretta interpretazione. A conferma di quanto esposto, basta segnalare che altre Commissioni -anche presso altri uffici scolastici regionali – hanno assegnato il punteggio che oggi la ricorrente reclama a titoli abilitanti conseguiti nell'ambito dello Spazio Europeo di educazione superiore ovvero nell'ambito dell'Unione

Europea e in attesa di riconoscimento (**doc. 20**), distinguendo “per quanto non espressamente previsto” tra titoli conseguiti all'estero in Paesi Terzi e titoli conseguiti in territori oggetto di accordi internazionali o sovranazionali.

A ben vedere, la situazione della ricorrente è addirittura paradossale. Come indicato nella stessa domanda (**doc.3**), la stessa aveva presentato domanda di riconoscimento in data 6.12.2017 (**doc.4**), per cui il provvedimento di riconoscimento doveva essere rilasciato, ai sensi dell'art. 16 Dlgs 206/2007, in data 6.3.2018. In altri termini, il titolo doveva essere riconosciuto dalla stessa amministrazione prima della scadenza del termine di concorso: il disposto dell'art. 10 del Bando sarebbe, pertanto, soddisfatto anche nella sua letteralità. A tal proposito, occorre precisare che mentre la data di conseguimento del titolo dipende principalmente dallo studente (che decide se e quando presentarsi ad un esame di valutazione), la data di riconoscimento di un titolo dipende principalmente dall'amministrazione. Destinatario dell'obbligo di riconoscere il titolo è, infatti, l'amministrazione e non già la ricorrente. Quest'ultima aveva presentato la domanda di riconoscimento con notevole anteriorità rispetto alla scadenza del bando con una chiara aspettativa di vedersi riconoscere il titolo entro la data di scadenza del bando. In tale ottica, il principio di buona fede e correttezza e quello di scelta del miglior candidato impongono, anche sotto questo profilo, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del bando tale da non pregiudicare la ricorrente vittima di un'inerzia della medesima amministrazione che ha indetto il bando, ma soprattutto che consenta di distinguere tra titoli conseguiti in Paesi terzi e titoli conseguiti nell'ambito dello Spazio Europeo di Educazione Superiore ovvero nell'ambito dell'Unione Europea.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Ministero dell'Istruzione, università e Ricerca depositino tutti gli atti anche endoprocedimentali inerenti le valutazioni dei titoli posseduti della ricorrente nonché le eventuali schede o griglie valutative del punteggio assegnato alla

ricorrente e tutti quegli atti, anche endoprocedimentali o istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati ovvero ogni documento idoneo a desumere le modalità di attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dalla ricorrente, da essa dichiarati con la domanda e consegnati. In mancanza, voglia l'eccellentissimo Tribunale adito disporre, con ordinanza presidenziale ex art. 35 c.3 CPA, l'obbligo a carico delle parti resistenti di produrre copia degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento gravato. In ogni caso, con richiesta di esibizione degli atti relativi ai candidati dal n.14 al n.67 per confermare o ravvisare ulteriori profili di disparità di trattamento e, se del caso, provvedere al perfezionamento del contraddittorio.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Risulta evidente il danno grave e irreparabile che viene a verificarsi a seguito dell'errore sul punteggio attribuito alla ricorrente la quale vedrà procrastinata nel tempo la sua immissione in ruolo ovvero verrà preceduta nella scelta delle sedi ove prestare servizio vedendosi scavalcata da concorrenti che hanno un punteggio inferiore al suo illegittimamente decretato per l'omessa valutazione di svariati titoli. Il danno con ogni evidenza non può nemmeno essere risarcito in via patrimoniale, proprio perché attiene alla carriera del docente, all'anzianità di servizio, alla maturazione dell'esperienza professionale e, non da ultimo, alla sede di lavoro.

Il *fumus iuris* emerge, con ogni evidenza, dai mezzi di gravame innanzi esposti, con riguardo all'assoluta illegittimità del provvedimento sotto il profilo della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, della violazione di norme procedurali vincolanti e della mancanza di trasparenza.

Pertanto, in sede cautelare si chiede che l'onorevole giudice, previa sospensione del provvedimento impugnato, in attesa della pronuncia nel merito del ricorso, provveda alla rettifica della graduatoria ordinando l'inserimento della ricorrente nella posizione n.14 bis per la classe AC24 e posizione n.12 bis per la classe AC25 della graduatoria pubblicata dall'USR Campania imponendo all'amministrazione di provvedere all'ammissione in soprannumero e con riserva al terzo anno FIT con assegnazione ad una scuola della provincia di Caserta.

A tal proposito, si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 1 DM 579 del 02.08.2018 (**doc. 21**) il contingente previsto anche per l'ammissione al terzo anno di formazione FIT" è pari a 49.993 posti comuni;
- Ai sensi dell'art. 4.1. "La dotazione del contingente può essere incrementata con l'esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006".
- Le graduatorie per le classi AC24 e AC25 risulterebbero, difatti, esaurite (**doc.22**).
- Alla data del 31.08.2018, come segnalato in fatto, non erano ancora state pubblicate ben oltre 45 graduatorie di concorso (**doc. 17**)
- Alla data odierna, risultano ancora ulteriori posti vacanti e disponibili per le classi AC24 e AC25 (**doc. 23**).

Tale situazione di fatto e di diritto consentirebbe – in virtù della possibilità di impiego dei fondi già predisposti per le altre classi, ma rimasti inutilizzati per l'anno in corso - l'immediata ammissione della docente al terzo anno FIT, senza alcun pregiudizio per l'erario e per i controinteressati.

Allo stesso modo, in via aggiuntiva o subordinata, Voglia l'Illustrissimo Giudice adito ordinare all'amministrazione di considerare il periodo di insegnamento già prestato in qualità di supplente nella medesima classe di concorso quale valutabile ai fini del completamento del terzo anno FIT.

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA**

Atteso che la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per le classi di concorso AC24 e AC25 e che la notifica è avvenuta nei confronti di almeno un controinteressato inserito nella medesima graduatoria in posizione antecedente a quella della ricorrente, visto il numero dei soggetti controinteressati (**doc.12, 15, 16**) e la difficoltà di individuazione dei recapiti, ove il giudice adito lo ritenga necessario ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, in considerazione – altresì -

della costante giurisprudenza favorevole alla notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 cpc tale scopo

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso per mezzo di pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania, sede di Napoli, poiché ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Bando, in dette pagine web vengono pubblicati gli avvisi relativi alla graduatoria di concorso. In via subordinata, previa comunicazione da parte dell'USR dei dati necessari, voglia consentire la notifica via pec all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato da ogni controniteressato nella propria domanda di concorso quale domicilio digitale ovvero Voglia autorizzare la modalità di notifica per pubblici proclami con gli adempimenti ritenuti necessari, ivi inclusa la pubblicazione di estratto sulla Gazzetta ufficiale

### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente, proposta, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare e disapplicare gli atti impugnati anche mediante decisione in forma semplificata, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34 cpa al fine della rettifica della graduatoria e degli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto del ricorso, ivi inclusa la retrocessione degli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al terzo anno FIT alla data del 01.09.2018. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che è dovuto l'importo di 325 euro.

Lucca, 26.10.2018

Avv. Alessio Parente